

DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO (3240) E CONCORENTI PROPOSTE DI LEGGE (153-453-729-1158-1283-1289-1835-2182-3225-3441-3588)

(AC. n. 3240, sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

Camera,

considerato che l'articolo 2, comma 3, nel prevedere che lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale, dà per scontato il godimento da parte dello straniero di tutta una serie di diritti dalla Costituzione riconosciuti esclusivamente ai cittadini;

ritenuto in particolare che la citata disposizione, inserita in un disegno di legge ordinaria, contrasta con gli articoli 17, 18, 49, 50 e 54 della Costituzione, come sottolinea perspicuamente la proposta di legge costituzionale (A.C. 889, XII legislatura) presentata al riguardo la scorsa legislatura da autorevoli deputati dell'Ulivo;

ritenuto altresì che l'articolo 7, comma 4, lettera *d*) dispone che il titolare della carta di soggiorno può partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sottoscritta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, previsioni, queste, che non possono essere assolutamente invocate nel caso in specie, in quanto la ratifica si riferisce esclusivamente ai capitoli A e B della Convenzione, escludendo pertanto il capitolo C, sulla

base della motivazione che esso sarebbe risultato lesivo di varie disposizioni costituzionali, e in particolare degli articoli 48 e 51 della suprema legge della Repubblica;

delibera di non passare all'esame del disegno di legge 3240 ed abbinata proposte di legge.

n. 1.

Armaroli, Selva, Cola, Contento, Fragalà, Menia, Migliori, Nuccio Carrara, Giovanni Pace, Paolone, Frattini, Sospiri, Porcu, Colucci, Malgieri, Pezzoli, Antonio Pepe, Carlesi, Berselli, Benedetti Valentini, Foti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge in materia di disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

vista, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *d*) del disegno di legge indicato, in forza della quale il titolare della carta di soggiorno può partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sottoscritta a Strasburgo il 5 febbraio 1992;

osservato che la norma richiamata, pur se di natura apparentemente programmatica, nell'introdurre la previsione dell'esercizio dell'elettorato da parte dello straniero, prescrive altresì che ciò avvenga

in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sottoscritta a Strasburgo il 5 febbraio 1992;

ricordato che tale Convenzione si compone di tre capitoli — A, B e C — e che l'Italia si è avvalsa della facoltà di non applicare le disposizioni del capitolo C, come si evince dalla chiara lettera dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1994, n. 203, legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione medesima;

ritenuto, quindi, che il richiamo alle previsioni di tale ultimo capitolo costituisca un'aperta violazione dell'articolo 80 della Costituzione finendo per accogliere nell'ordinamento il contenuto di parte di una convenzione internazionale non ratificata dal Parlamento e, quindi, in difetto dell'autorizzazione delle Camere costituzionalmente prescritta;

delibera di non passare all'esame del disegno di legge 3240 ed abbinata proposte di legge.

n. 2.

Contento, Menia, Armaroli, Nuccio Carrara, Cola, Colucci, Foti, Tosolini, Napoli, Berselli, Gramazio, Porcu, Carlesi, Armani, Sospiri.

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI MERITO

La Camera,

esaminato il disegno di legge in materia di « disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero » (a.c. 3240);

considerato che l'articolo 40 inerte « *Azione civile contro la discriminazione* » al comma 9 recita « spetta al convenuto l'onere della prova della insussistenza della discriminazione » in palese contraddizione con il principio in base al quale l'onere della prova spetta all'accusa;

delibera di non passare all'esame del disegno di legge n. 3240 e abbinati.

n. 1. Comino, Maroni, Calzavara, Cavaliere, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Borghezio.

La Camera,

esaminato il disegno di legge in materia di « disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero » (a.c. 3240);

evidenziando che il disegno di legge in oggetto non rispecchia fedelmente le indicazioni del Consiglio d'Europa contenute nella *Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale*, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 5 febbraio 1992;

considerato che in particolare l'articolo 7, comma 4, lettera *d*), cita il capitolo C — *Diritto di voto alle elezioni locali* — citato nel documento in discussione non è stato mai ratificato dall'Italia;

considerato che il Governo con tale provvedimento stabilisce il riconoscimento in favore dell'immigrato, anche se in procinto di essere espulso in seguito al compimento di fatti criminosi e/o presente in Italia illegalmente, di quei diritti costituzionalmente riconosciuti al cittadino italiano e molto spesso non applicati e non garantiti al medesimo;

delibera di non passare all'esame del disegno di legge 3240 e abbinati.

n. 2. Comino, Maroni, Calzavara, Cavaliere, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Borghezio.

La Camera,

esaminato il disegno di legge in materia di « disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero » (a.c. 3240);

constatato che molte delle voci di spesa contenute nel provvedimento non risultano quantificate e altre invece risul-

tano sottostimate (come ad esempio nel caso della previsione dei 5000 ricorsi da parte dei soggetti espellendi a fronte di 43000 ordini di espulsioni annue, o delle spese telefoniche e postali permesse nei centri di accoglienza articolo 12, comma 2) si desume che il presente disegno di legge sia fornito di una inadeguata copertura finanziaria;

preso atto che ciò induce a postulare che ipotesi troppo ottimistiche vengano fatte al solo scopo di coprire la volontà di non dare in un immediato futuro effettività all'espulsione;

delibera di non passare all'esame del provvedimento.

n. 3. Comino, Maroni, Calzavara, Cavaliere, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Borghezio.

La Camera,

evidenziando che l'A.C. 3240 *Disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero* è nei suoi contenuti una proposta umanitaria su come affrontare la questione dei flussi immigratori verso l'Italia;

evidenziando come il provvedimento nel suo insieme non comprenda che alla base dell'esigenza di giungere ad un provvedimento di legge sull'immigrazione non vi è la necessità di definire una politica sociale di carattere umanitario, ma di definire una politica di immigrazione di accessi, soggiorno ed espulsione sul territorio di cittadini stranieri, ovvero di risolvere i gravi problemi di ordine e sicurezza interna che un'immigrazione incontrollata ed illegale crea al Paese;

evidenziando infatti che il problema della sicurezza e dell'ordine pubblico è strettamente legato al fenomeno dell'immigrazione, come le stesse forze di polizia, carabinieri e Guardia di finanza sottolineano;

evidenziando che le stesse lamentano una legislazione inefficiente e garantista inadeguata ad affrontare in modo adeguato il problema immigrazione, ovvero di una legislazione che evita di contrastare l'illegalità d'importazione in modo fermo e risoluto quasi il farlo fosse una repressione dei diritti e delle libertà del cittadino straniero anche quando questi compie reati;

evidenziando come l'ingresso ed il soggiorno illegale nel paese da parte di cittadini stranieri non venga considerato reato;

evidenziando che a forme leggere di illegalità compiute da stranieri si sommano quelle più gravi compiute dagli stessi come evidenziano i rapporti al Parlamento del Ministero dell'interno, quali: associazioni malavitose legate all'immigrazione clandestina, il traffico e lo spaccio di stupefacenti, il traffico e la vendita di armi e munizioni, le aggressioni al patrimonio, i furti, le rapine, gli omicidi, gli stupri, le estorsioni, le frodi, le truffe, lo sfruttamento della prostituzione, lo sfruttamento dei minori, lo sfruttamento della manodopera, la distruzione dei documenti di identificazione, il possesso e l'utilizzo di documenti falsi, ovvero il crescente e preoccupante fenomeno della criminalità organizzata straniera, ovvero di soggetti indagati per reati di particolare gravità, e della loro associazione con sodalizi malavitosi e mafiosi italiani;

evidenziando che queste sono situazioni che riguardano la sicurezza interna e che leggi adeguate alla loro prevenzione e contrasto devono essere fornite dal Parlamento;

ricordando che sino ad oggi si è assistito ad un atteggiamento non di giustizia sociale ma di grave ed ingiustificata tolleranza nei confronti di chi commette atti illegali, un atteggiamento che di fatto non ha ostacolato un'ulteriore diffusione e radicamento nel paese di illegalità e malcontento e paura nei cittadini di molte città;

evidenziando come questo disegno di legge non permetta nella sua globalità di

affrontare l'immigrazione anche come valido strumento per prevenire e fronteggiare prontamente ed in maniera efficace le attività criminali e criminose di migliaia di stranieri presenti nel paese;

affermando che combattere attività criminali o atti criminosi è necessario per non consentire che l'accordo di Schengen diventi occasione di affermazione e diffusione di pericolosa e grave illegalità in altri paesi europei, ovvero che una legislazione incompleta riguardo alla sicurezza e l'ordine pubblico può permettere la libera circolazione in Europa di illegalità a vario livello e di varia gravità;

preso atto che l'Italia con l'accordo di Schengen si è impegnata a garantire con azioni proprie la sicurezza degli altri paesi partner dell'accordo;

constatato che l'accordo di Schengen risulta violato nel documento in discussione in particolare all'articolo 7 dell'accordo che dispone la necessità di garantire la protezione dei territori degli Stati contraenti dall'immigrazione clandestina e da quelle attività che potrebbero minacciare la sicurezza,

preso atto che lo Stato italiano viola l'impegno che lo stesso ha sottoscritto di proteggere i territori dei paesi partner dall'immigrazione clandestina nei seguenti articoli del disegno di legge in discussione: articolo 3, comma 2 (non specifica che le misure economiche e sociali sono a favore dei legalmente soggiornanti); articolo 5, comma 2 (non vengono indicate le sanzioni allo straniero che non richieda al questore il permesso di soggiorno nei termini prefissati — 8 giorni); articolo 11 comma 5 (è prevista una semplice intimazione a lasciare il territorio);

constatato che annualmente sono mediamente quarantatremila le espulsioni non effettuate a causa di una legislazione inadeguata, e che certo questa che ci troviamo a discutere, non migliora;

delibera, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento, di non passare all'esame del disegno di legge A.C. 3240, in quanto il

provvedimento non consta di norme adeguate a fronteggiare la grave situazione di illegalità straniera presente nel paese e conseguentemente non potere presentare ai partner dell'accordo di Schengen un provvedimento legislativo sull'immigrazione adeguato alle esigenze reali e alle aspettative dell'Unione.

n. 4. Comino, Maroni, Stucchi, Cavaliere, Calzavara, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Borghezio.

(A.C. n. 3240, sezione 2)

QUESTIONI SOSPENSIVE

La Camera,

considerato che il Governo ha differito il termine del rimpatrio dei clandestini albanesi al 30 novembre 1997;

delibera

di rinviare la discussione del disegno di legge n. 3240 fino a tale data.

n. 1. Armaroli, Caruso, Cola, Aloj, Fragalà, Menia, Poli Bortone, Migliori, Nuccio Carrara, Franz.

La Camera,

considerato che il Governo ha ritirato l'articolo 38 del disegno di legge n. 3240 e riformulato due commi degli articoli 2 e 7;

considerato che il Governo ha presentato un disegno di legge costituzionale che conferisce l'elettorato attivo e passivo, a livello locale, agli immigrati extracomunitari;

considerato altresì che occorre esaminare in parallelo il disegno di legge n. 3240 ed il citato disegno di legge costituzionale;

delibera

di rinviare la discussione del disegno di legge n. 3240 fino all'esame da parte

della I Commissione del disegno di legge costituzionale.

n. 2.

Armaroli, Tatarella, Berselli, Bocchino, Simeone, Malgieri, Fragalà, Amoruso, Neri, Selva, Mazzocchi, Cola, Savarese, Bono, Fragalà, Menia, Bono.